



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA  
QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

PROT.                    /S.C.

*ONOREVOLE PRESIDENTE  
DELLA QUINTA COMMISSIONE  
S E D E*

**OGGETTO:** Legge regionale 20 marzo 2018, n. 9. Articolo 3 "Disposizioni in materia di pesca nelle acque interne". Direttive di attuazione. (P/206)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

IL PRESIDENTE

*Gianfranco Ganau*  
*Gianfranco Ganau*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XV LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il *Documento*

di iniziativa della *Giunta regionale*

**P/206**

concernente: **Legge regionale 20 marzo 2018, n. 9. Articolo 3 “Disposizioni in materia di pesca nelle acque interne”. Direttive di attuazione.**

è assegnato, per l'espressione del parere, alla *Quinta* Commissione permanente,



IL PRESIDENTE



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA  
PRESIDENZA

Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

**Oggetto:** Legge regionale 20 marzo 2018, n. 9. Articolo 3 "Disposizioni in materia di pesca nelle acque interne". Direttive di attuazione.

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9, la deliberazione n. 52/46, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 23 ottobre 2018.

**Il Presidente**  
Francesco Pigliaru



Resp. Segreteria di Giunta

L. Veramessa

Siglato da: LOREDANA VERAMESSA

*Firmato digitalmente da*

**FRANCESCO  
PIGLIARU**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Presenze seduta Giunta Regionale del 23 ottobre 2018**

**Presiede:**

Francesco Pigliaru

**Sono presenti gli assessori:**

Affari generali, personale e riforma della regione

Filippo Spanu

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Raffaele Paci

Enti locali, finanze ed urbanistica

Cristiano Erriu

Difesa dell'ambiente

Donatella Emma Ignazia  
Spano in videoconferenza

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Pier Luigi Caria

Turismo, artigianato e commercio

Barbara Argiolas

Lavori pubblici

Edoardo Balzarini

Industria

Maria Grazia Piras

Lavoro, formazione Professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Virginia Mura

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Giuseppe Dessena

Igiene e sanità e assistenza sociale

Luigi Benedetto Arru

Trasporti

Carlo Careddu

**Assiste il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

Si assenta:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'Assessore Barbara Argiolas dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 18

L'Assessore Carlo Careddu per la deliberazione n. 9

L'Assessore Pier Luigi Caria dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 18



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 52/46 DEL 23.10.2018

---

**Oggetto:** Legge regionale 20 marzo 2018, n. 9. Articolo 3 "Disposizioni in materia di pesca nelle acque interne". Direttive di attuazione.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale richiama la legge regionale 20 marzo 2018, n. 9, recante "Disposizioni in materia di pesca", ed in particolare l'articolo 3 recante "Disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne". Con tale disposizione si è realizzato un intervento normativo inteso a semplificare la disciplina delle licenze di pesca sportiva nelle acque interne, secondo un meccanismo già adottato da diverse Regioni, e a definire il procedimento con cui individuare i requisiti e le modalità procedurali per il rilascio della licenza di pesca professionale nelle acque interne.

L'Assessore riferisce nello specifico che ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 9 /2018, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pesca, sono stabiliti:

- a) i requisiti da possedere ai fini del rilascio della licenza di pesca di tipo A e le modalità per la relativa verifica;
- b) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo A, a titolo di rimborso delle spese istruttorie e di stampa della licenza;
- c) l'importo, le modalità ed i tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;
- d) le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna;
- e) per le licenze di tipo B, i requisiti e le modalità per il rilascio gratuito a:
  - 1) le persone in condizioni di necessità economiche;
  - 2) le persone con disabilità;
  - 3) i minori di 18 anni;
  - 4) i maggiori di 70 anni.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 52/46  
DEL 23.10.2018

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda infine che il comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9, prevede che la deliberazione della Giunta regionale sia soggetta al parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito. Ciò premesso, l'Assessore propone l'approvazione delle direttive di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale

### **DELIBERA**

di approvare le direttive di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9, la presente deliberazione è soggetta al parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Il Presidente della Regione provvederà con proprio decreto all'approvazione definitiva delle direttive di attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9.


Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 52/46 del 23.10.2018

**Direttive di attuazione dell'art. 3 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2018, n. 9**

**a) Requisiti da possedere ai fini del rilascio della licenza di pesca professionale nelle acque interne (tipo A) e modalità della relativa verifica**

**a.1) Requisiti da possedere ai fini del rilascio della licenza di pesca professionale nelle acque interne (tipo A)**

La licenza di pesca professionale nelle acque interne della Sardegna può essere rilasciata:

1) Agli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale nelle acque interne della Sardegna in forma autonoma, che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al registro delle imprese;
- possesso di partita IVA;
- iscrizione all'INPS nel regime assicurativo relativo al settore pesca.

2) Ai soci di cooperative di pescatori che esercitano la pesca professionale nelle acque interne della Sardegna, che risultino in possesso dell'iscrizione all'INPS nel regime assicurativo relativo al settore pesca. In questo caso la domanda di rilascio della licenza di pesca professionale deve essere sottoscritta sia dal pescatore che dal rappresentante legale della cooperativa.

Nei casi in cui la richiesta di licenza di pesca professionale nelle acque interne della Sardegna sia presentata da un pescatore non ancora iscritto all'INPS, l'iscrizione nel regime assicurativo deve essere effettuata entro 30 giorni dal rilascio della licenza.


**a.2) Modalità di verifica dei requisiti**

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dall'interessato al momento della presentazione della domanda. Le dichiarazioni vengono verificate d'ufficio. La mancanza o il venir meno di uno o più dei requisiti previsti determina la revoca della licenza.

**b) Importo, modalità e tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo A, a titolo di rimborso delle spese istruttorie e di stampa della licenza.**

**b.1) Importo della tassa**

L'importo della tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne della Sardegna, istituita con legge regionale 20 marzo 2018, n. 9, articolo 3, è il seguente:



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Tipologia	Durata	Importo
Esercizio della pesca professionale nelle acque interne della Sardegna (licenza tipo A)	5 anni	€ 20,00

**b.2) Modalità e tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo A**

Il versamento di € 20,00 dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- collegandosi al sistema online all'indirizzo <https://pagamenti.regione.sardegna.it/>;
- sul conto corrente postale n. 60747748 intestato a Regione Autonoma Sardegna - Servizio Tesoreria;
- sul conto corrente bancario acceso presso il Banco di Sardegna S.p.a. - Tesoreria regionale, intestato a Regione Autonoma della Sardegna, il cui codice IBAN è IT/72/L/01015/04999/000070673111.

La tassa deve essere versata al momento della richiesta della licenza di pesca o del relativo rinnovo.

**c) Importo, modalità e tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle spese di gestione della banca dati delle comunicazioni di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna (Licenza di pesca di tipo B e di tipo C)**

**c.1) Importo della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C**

Gli importi della tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna, istituita con legge regionale 20 marzo 2018, n. 9, articolo 3, sono i seguenti:

Tipologia	Durata	Importo
1. Esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna da parte di persone residenti in Sardegna e di persone residenti all'estero che siano nate in Sardegna (licenza tipo B)	5 anni	€ 20,00
2. Esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna da parte di persone non residenti in Sardegna (licenza tipo C)	3 mesi	€ 15,00



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**c.2) Modalità e tempi di versamento della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C**

Il versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- collegandosi al sistema online all'indirizzo <https://pagamenti.regione.sardegna.it/>;
- sul conto corrente postale n. 60747748 intestato a Regione Autonoma Sardegna - Servizio Tesoreria;
- sul conto corrente bancario acceso presso IL Banco di Sardegna S.p.a. - Tesoreria regionale, intestato a Regione Autonoma della Sardegna, il cui codice IBAN è IT72/L/01015/04999/000070673111.

**d) Modalità di comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna**

La comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna deve essere effettuata nelle seguenti ipotesi:

1. Pescatore sportivo residente in Sardegna o residente all'estero ma nato in Sardegna (licenza di tipo B – validità quinquennale).
2. Pescatore sportivo residente in Sardegna o residente all'estero ma nato in Sardegna minore di 18 anni. Alla comunicazione dovrà essere allegato il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale (licenza di tipo B per minorenni – validità fino al compimento del 18° anno di età).
3. Pescatore sportivo titolare di licenza di pesca o titolo equipollente rilasciato da altre Regioni, che intende esercitare la pesca sportiva nella Regione Sardegna (validità per la durata corrispondente a quella del titolo posseduto).
4. Pescatore sportivo non residente in Sardegna (licenza di tipo C - validità trimestrale).
5. Pescatore sportivo non residente in Sardegna minore di 18 anni. Alla comunicazione dovrà essere allegato il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale (licenza di tipo C - validità trimestrale).

La comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna deve essere effettuata dagli interessati tramite lo Sportello Unico dei Servizi (SUS) – nel sito internet istituzionale [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**e) Requisiti e modalità per il rilascio gratuito delle licenze di tipo B**

Causa di esenzione	Modalità di dimostrazione	Verifiche
Persone esonerate dalla dichiarazione dei redditi per limite di reddito	L'interessato dichiara sul SUS della Regione Sardegna il possesso del requisito con riferimento all'ultimo periodo di imposta per cui è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	L'Amministrazione esegue periodicamente l'accertamento d'ufficio sul 5% delle dichiarazioni.
Persone con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992. Persone con invalidità certificata superiore al 66 %: invalido civile, invalido di guerra, invalido al lavoro, invalido per causa di servizio	L'interessato dichiara il requisito di esenzione sul SUS della Regione Sardegna e l'Ente certificatore	L'Amministrazione esegue l'accertamento d'ufficio sul 5 % delle dichiarazioni di ciascun anno.
Minori di anni 18	Il possesso del requisito viene acquisito dal sistema a seguito della compilazione del format di comunicazione	L'Amministrazione esegue periodicamente l'accertamento d'ufficio su almeno il 5 % delle dichiarazioni di consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale
Maggiori di anni 70	Il possesso del requisito viene acquisito dal sistema a seguito della compilazione del format di comunicazione	

**f) Direttive interpretative**

La licenza di pesca non è richiesta ai minori di anni 12 se accompagnati da un maggiorenne in possesso di licenza di pesca.

**g) Disposizioni transitorie**

Per le domande di licenza di pesca presentate o comunque inviate entro il 31.12.2018, verrà rilasciata la licenza di pesca ai sensi della normativa vigente al momento dell'istanza.

È fatta salva la validità delle licenze di pesca nelle acque interne già rilasciate dalla Regione Sardegna, fino alla relativa scadenza.

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>  
A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>  
Cc "agr.assessore@pec.regione.sardegna.it" <agr.assessore@pec.regione.sardegna.it>  
Data lunedì 5 novembre 2018 - 16:00

**RAS-Prot. N. 2018/21382 52/46 Consiglio regionale per l'esame di competenza -  
Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 23.10.2018 concernente Legge  
regionale 20 marzo 2018, n. 9. Articolo 3 ?Disposizioni in materia di pesca nelle acque  
interne". Direttive di attuazione**

---

**Allegato(i)**

LETT52-46Consiglio.pdf (122 Kb)  
DEL52-46.zip (183 Kb)  
Segnatura.xml (3 Kb)